

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n.48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VInC A*)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio;

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.189 del 21 luglio 2015, recante: “*Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art.91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – Approvazione*”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento delle P.A., in conformità all’art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n.311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 (quattro) componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.), in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Sicilia n.307 del 20 luglio 2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art.1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n.152/2006);

VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n.19 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 18 e 26;

VISTO il D.A. n.271/GAB del 23 dicembre 2021 che regola l’Approvazione del documento “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*) del Piano urbanistico generale (*PUG*) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art.18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n.167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al

D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

- VISTO** il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.25 dell’1/06/2022;
- VISTO** l’Avviso Pubblico avente prot.n.10972 del 06/12/2022 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente relativo alla manifestazione di disponibilità da parte dei professionisti esterni all’Amministrazione regionale, interessati alla nomina di componente della predetta Commissione Tecnica Specialistica;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 13/12/2022 con la quale è stato formulato l’atto di indirizzo per l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, volto alla riforma della citata Commissione Tecnica Specialistica;
- VISTO** il D.A. n.6/GAB del 13 gennaio 2023 di composizione del Nucleo di Coordinamento della C.T.S., che individua il Presidente della C.T.S., il Vicepresidente e i tre componenti del Nucleo, nonché i Coordinatori delle tre Sottocommissioni Energia, Ambiente e Pianificazione del Territorio;
- VISTA** la Delibera di Giunta n.70 del 10/02/2023 ed il D.A. n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.A.n.282/GAB del 09/08/2023 con il quale è stato nominato il Prof. Avv. Gaetano Armao in qualità di Presidente della C.T.S. con decorrenza dal 09/08/2023;
- VISTO** il D.A. n.22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 734 del 17 febbraio 2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 14 febbraio 2025 con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** il D.A. n.246/GAB del 03/09/2025 con il quale sono stati nominati 5 nuovi componenti, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, secondo i quattro profili di cui alla Delibera di Giunta nr.189/2015 indicati, in modo tale di completare la dotazione organica della stessa CTS, considerato che per alcuni componenti della CTS l’incarico era scaduto;
- VISTA** l’istanza acquisita al protocollo/DRU n.4183 del 11 marzo 2025, a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Santa Teresa di Riva (Me) in qualità di Autorità Procedente, che ha provveduto a depositare nel Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ENTI di questo Dipartimento, con codice istanza 3568, la documentazione a corredo, tra cui il RAP, la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell’art. 91 della L.R. n. 9/2015, modificato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 1/2025, e gli elaborati progettuali relativi “all’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS sensi dell’art.12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per riassegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo decaduto di proprietà della Ditta Aliberti Carmelo, in esecuzione della sentenza TAR n. 1520/2022”;
- VISTA** la documentazione depositata dall’Autorità Procedente di cui sopra;
- VISTA** la nota prot.n.8710 del 04/06/2025 del Servizio 3/DRU, con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art.12 del D.Lgs. 152/2006, relativa “all’attivazione della procedura Verifica di Assoggettabilità a VAS sensi dell’art.12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per riassegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo” del Comune di Teresa di Riva (Me)” di cui sopra indicato, con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

- ***Dipartimento Regionale dell’Ambiente***
- ***Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana***
- ***Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina***
- ***Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti***
- ***Dipartimento Regionale dell’Energia***
- ***Dipartimento Regionale Tecnico***
- ***Dipartimento Regionale dell’Agricoltura***
- ***Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale***
- ***Dipartimento Regionale delle Attività Produttive***
- ***Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina***
 - Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
 - Protezione civile
 - Sviluppo economico

- *Ufficio Genio Civile di Messina*
- *Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia*
- *Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina*
- *Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di ME*
- *Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico*
- *ASP Messina*
- *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Messina*
- *Consorzio di Bonifica 11 Messina*
- *Comune di Santa Teresa di Riva (ME);*

VISTA la nota del seguente Soggetto Competente in Materia Ambientale (S.C.M.A.) :

- Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 7 Messina prot.n.18261 del 30/06/2025 acquisito al protocollo DRU n.10282 del 01/07/2025;

PRESO ATTO che i rimanenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) non hanno fatto pervenire nei termini i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.);

VISTA la nota prot. n.11132 del 16/07/2025, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale - U.O. 3.1 del Dipartimento Urbanistica, ha comunicato al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza Regionale, l'inserimento della documentazione relativa al procedimento **ME 91-05**, Codice Procedura **n.3792** Comune di Santa Teresa di Riva (ME), nel portale Regionale per le Valutazioni Ambientali, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il Parere **n.558/2025 del 05/09/2025** della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota acquisita al DRU prot.n.13739 del 09/09/2025, con il quale è stato espresso parere motivato, ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla proposta relativa alla "riassegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo decaduto di proprietà della Ditta Aliberti Carmelo, in esecuzione della sentenza TAR n. 1520/2022 nel Comune Santa Teresa di Riva (ME), di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale **n.558/2025 del 05/09/2025**, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere **n.558/2025 del 05/09/2025** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la proposta relativa alla "*riassegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo decaduto di proprietà della Ditta Aliberti Carmelo, in esecuzione della sentenza TAR n. 1520/2022*" nel Comune Santa Teresa di Riva (ME), **C.P.3792 – Classifica ME 91-05**", non è **assoggettabile alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Art. 2) Il Comune di Santa Teresa di Riva (ME), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo li, 16.09.2025

Il Dirigente del Servizio 3/DRU
(Arch. Daniela Grifo)
Firmato

L'Autorità Competente
(Giuseppe Battaglia)
Firmato

Il Dirigente dell'U.O. 3.1
(Arch. Elisabetta Rallo)
Firmato



Codice procedura: 3792

Classifica: ME_091_0000005

Proponente: Comune di Santa Teresa di Riva

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di Riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto foglio di Mappa 12, particella 2494, del Comune di Santa Teresa di Riva, a seguito della intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, in ottemperanza alla sentenza del Tar Catania, Sez. I, sentenza n. 3372/2022 - Ditta Aliberti Carmelo.

Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell'Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 3 del Dipartimento Regionale Urbanistica, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 558 del 5.09.2025.

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";



VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;



VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019”.

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l’incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l’organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l’efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;



VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO il D.A. n° 307/GAB del 03/10/2024 di nomina di n. 2 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26.02.2025 di nomina di 14 nuovi componenti la CTS;

VISTO - il D.A. n. 46 del 26/02/2025 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 28.02.2025 di nomina della Vice Presidente, del Segretario Coordinatore e dei 3 Coordinatori delle sottocommissioni;

VISTO il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari;

VISTO il D.A. n. 136/Gab del 26/05/2025 con il quale vengono nominati n. 4 commissari;

VISTO il D.A. n. 166/GAB del 23.06.2025 di nomina del nuovo Vice Presidente della CTS, nella persona dell'Arch. Chiara Tomasino;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n.5706 dell'11 marzo 2025, assunta al prot. DRU n. 4183 del 11/03/2025, con la quale il Comune di Santa Teresa di Riva nella qualità di Autorità Procedente ha richiesto l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS per (sintesi dell'oggetto dell'istanza) l'assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo di proprietà della Ditta Aliberti Carmelo, in esecuzione della sentenza TAR Catania n. 3372/2022, nella quale si comunica di aver depositato nel Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali *“il Rapporto Preliminare (predisposto conformemente all'art.12, comma 1 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), firmato digitalmente dall'estensore, il quale dichiara di essere tecnico abilitato in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale, comprendente una descrizione del piano/programma da sottoporre a verifica di*



assoggettabilità, le informazioni di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. n.152/2006 e gli elaborati di seguito elencati, necessari all'espletamento delle attività istruttorie di codesta Autorità competente. Elenco elaborati: - Rapporto Preliminare - Relazione invarianza - Relazione assoggettabilità VAS - Relazione tecnica - Valutazione coerenza - Valutazione impatto ambientale - Screening di VINCA - Inquadramento territoriale e planimetrie Stato di Fatto e Stato di Progetto - Shape file".

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito web del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. n. 8710 del 04.06.2025 con la quale il SERVIZIO 3 - Affari Urbanistici Sicilia Centrale e nord Orientale ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta "*Comune di Santa Teresa di Riva (ME) Codice Istanza n.3568 - C.P. n. 3792 - Istanza ai sensi dell'art.12 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS per riassegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo decaduto di proprietà della Ditta Aliberti Carmelo, in esecuzione della sentenza TAR n. 1520/2022.*" chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D. Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente;
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Dipartimento Regionale dell'Energia;
- Dipartimento Regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti;
- Dipartimento Regionale Tecnico;
- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- ASP 5 Messina;



- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - DAP di Messina;
- Consorzio di Bonifica 11 Messina;
- Soprintendenza BB.CC.AA di Messina;
- Comando Corpo Forestale Regione Siciliana - Dipartimento regionale della protezione civile;
- Genio Civile – Messina;
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA;
- Comune di Santa Teresa di Riva;
- Città Metropolitana di Messina;

VISTO che risulta pervenuto il seguente parere dell'Autorità di bacino distretto idrografico della Sicilia (prot. 18261 del 30.06.2025):

“Si riscontra la nota prot. n. 8710 del 04/06/2025, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino (AdB) n. 15917 del 04/06/2025, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale del Dipartimento Regionale Urbanistica (DRU/S3) comunica l'avvio delle consultazioni della documentazione presente sul Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana (C.P. 3792). I Soggetti Competenti in Materia Ambientale sono invitati contestualmente ad esprimere, ai sensi del comma dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006, le proprie valutazioni in merito alla procedura di cui in oggetto. L'area in esame è censita nel Nuovo Catasto Terreni del comune di Santa Teresa di Riva al Foglio di Mappa 12 particella 2494. Il terreno oggetto di Attribuzione di Nuova Destinazione Urbanistica è una porzione della succitata particella ed è rappresentato da una areale che si estende sul fronte della Via A Manzoni per circa 13,35 m con una profondità lungo la Via Nova di circa 2,85 m per una superficie complessiva di circa 38,00 mq

Ad oggi la particella 2494 del foglio 12 nel Piano di Fabbricazione attualmente in vigore risulta classificata per la maggior parte della superficie come "BO" tipologia urbanistica "completamento centro urbano" mentre la porzione oggetto di riassegnazione urbanistica risulta "F2" tipologia urbanistica "attrezzature pubbliche" con un vincolo a carattere espropriativo scaduto in data 31/12/1993. In particolare, l'area complessiva della particella pari a 160 mq è suddivisa in una porzione di 122,00 mq classificata come "B0" e la restante porzione di 38,00 mq classificata come "F2" oggetto di nuova destinazione urbanistica.

A seguito della consultazione della documentazione trasmessa, come contributo di questa Autorità al procedimento in esame, si rappresenta quanto segue.



L'area esaminata ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Idrografico della Fiumara d'Agrò e Area Intermedia fra Fra Agrò e T.te Savoca (098) approvato con DPR n. 286 del 5/07/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 47 del 5/10/2007. In particolare, la particella n. 2494 del Foglio di Mappa 12 del comune di Santa Teresa di Riva interferisce con il "sito d'attenzione" di natura idraulica identificato con il codice 098-E-SR-E03.

Il P.A.I. è uno stralcio del Piano di bacino previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 152/2006. Le sue disposizioni sono strumento di salvaguardia di persone, beni, ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici e, per effetto del comma 4 del medesimo art. 65, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, gli enti pubblici ed i soggetti privati, e prevalgono su tutti i piani e programmi di assetto ed uso del territorio. Le previsioni e le prescrizioni del P.A.I. sono sovraordinate alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei piani particolareggiati vigenti e, se più restrittive, prevalgono con effetto immediato.

Con riferimento al caso in esame la disciplina delle aree a pericolosità idraulica "siti di attenzione" è regolamentata dagli artt. 15, 17, 19 e 26 delle Norme di Attuazione (NA) del P.A.I. cos] come modificate dal D.P. n.9 del 06/05/2021. Ai sensi del comma 3 dell'art.15 della NA del PAI nei "siti di attenzione" l'attività edilizia e di trasformazione del territorio è disciplinata secondo quanto specificato per le aree a pericolosità più elevata rimandando quindi all'art. 26 delle stesse Norme d'Attuazione. L'art. 26 delle NA del PAI regola le aree a pericolosità idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) specificando le opere e le attività in esse vietate e/o consentite.

Alla luce di quanto sopra esposto ogni futura trasformazione del territorio e/o attività, prevista all'interno dell'area in esame oggetto della nuova destinazione urbanistica, dovrà rispettare sia i principi generali che le disposizioni descritte nelle art 25 e 26 delle NA del PAI a cui si rimanda per maggiori dettagli."

VISTO che risulta presente, nella documentazione depositata nel portale SI-VVI al momento della creazione dell'istanza, l'Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Messina, con nota prot. n. 26874 del 22.02.2023 ha espresso "parere favorevole alla nuova destinazione urbanistica dell'area in zona B0, ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2001 (ex art. 13 Legge 02/02/74 n° 64)" considerato che:

- "1. La particella 2494 del fg. 12 risulta nella maggior parte di superficie zona "B0",*
- 2. l'area in cui ricade la particella risulta completamente edificata e tutte le zone limitrofe risultano in zona "B0",*



3. con deliberazione C.C. N° 21 del 12/04/2017 è stato approvato lo schema di massima del PRG e che nell'area in cui ricade la particella 2494 non è più previsto alcun vincolo e che l'intera zona circostante è classificata come zona omogenea "B",

4. studi geologici agli atti d'ufficio evidenziano un'area stabile, a morfologia pianeggiante, caratterizzata dall'affioramento di terreni alluvionali. Si esprime, parere favorevole alla nuova destinazione urbanistica dell'area in zona B0, ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2001 (ex art. 13 Legge 02/02/74 n° 64)".

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, strutturati in base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che nella relazione di Valutazione di Coerenza con gli obiettivi del Piano di Bacino viene riportato quanto segue:

"Nel Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Idraulica della Regione Siciliana la porzione di terreno oggetto di tipizzazione urbanistica e l'intera particella 2494 del foglio 12 del Comune censuario di Santa Teresa di Riva ricadono in una fascia classificata come Sito di Attenzione del Torrente Porto Salvo. A tal proposito si rappresenta che nel tratto in prossimità del terreno oggetto di variante urbanistica lo stesso torrente risulta tombinato. Per la precisione dalla sezione posta circa 20,00 ml a monte del ponte dell'autostrada A18 – Messina-Catania sino al bastione del lungomare il Torrente Porto Salvo risulta coperto da un impalcato stradale che definisce la sezione di deflusso delle acque. La misura della sezione, per tutto il tratto coperto lungo di circa 390 ml, risulta essere circa 7,00 m di larghezza per un'altezza minima di circa 2,25 m. Attualmente nella parte a monte dell'asta torrentizia del sito di attenzione sono in fase di realizzazione i lavori di cui al progetto "Realizzazione canale di gronda a difesa del centro abitato di S. Teresa di Riva località Candidati" che per l'appunto prevedono tra l'altro la risagomatura del torrente per un tratto lungo circa 750 ml a monte del tratto tombinato.

Lo studio idraulico eseguito nell'ambito del progetto sopracitato, in fase di realizzazione, ha evidenziato che nel tratto di asta torrentizia tombinata l'altezza massima di deflusso dell'acqua con una portata calcolata per un tempo di ritorno di 300 anni è pari a circa 0,50 m quindi di molto inferiore alla capacità di deflusso massimo della sezione idraulica in oggetto. Quanto sopra evidenziato mostra chiaramente come le fasce attualmente individuate nel P.A.I. come Sito di



Attenzione debbano essere oggetto di riesame in quanto con la sistemazione dell'asta torrentizia nel tratto a monte il rischio di esondazione in caso di piena risulta pressoché nullo. Inoltre si sottolinea come una nuova destinazione urbanistica alla striscia di terreno in oggetto non abbia alcuna influenza sulla situazione idrogeologica ed idraulica del territorio circostante in quanto non apporta neanche modifiche al carico urbanistico dell'area sulla quale risulta comunque edificabile un volume max di 1.000,00 mc.”

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS viene riportato quanto segue:

“Con la presente relazione a supporto del “Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS art. 12 del D.Lgs. 152/2006, semplificato” lo scrivente Ing. Aliberti Carmelo, con studio in Via Francesco Crispi n. 314 a S. Teresa di Riva (ME), iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Messina con matr. 1815, illustra lo stato dei luoghi della particella n. 2494 del foglio di mappa n. 12 del comune di Santa Teresa di Riva e di un suo intorno significativo ed analizza l’impatto che la nuova destinazione urbanistica della porzione di particella interessata può avere sul territorio circostante. Nel dettaglio di seguito si analizzerà il contesto territoriale in cui si inserisce l’intervento di cambio di destinazione urbanistica della porzione di terreno in oggetto, si valuteranno i vincoli sovracomunali presenti sull’area ed in un suo intorno significativo, si esaminerà l’incidenza della modifica nei confronti del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e infine verranno vagliate le conseguenze della tipizzazione urbanistica sul carico urbanistico del territorio.

I.CONTESTO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La particella di proprietà del Sig. Aliberti Carmelo è censita nel comune di Santa Teresa di Riva identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella n. 2494. Essa confina a Nord-Est con la Via Nova, a Sud-Est con Via Nova Vico 1, a SudOvest con un fabbricato di altra ditta e a Nord Ovest con la Via A. Manzoni.

In cartografia essa ricade nella CTR 1:10000 N° 614050, della Carta d’Italia edita dall’I.G.M..

Il terreno oggetto di Attribuzione di Nuova Destinazione Urbanistica è una modesta porzione della particella sopra descritta ed è rappresentato da una striscia che si estende sul fronte della Via A. Manzoni per circa 13,35 ml con una profondità lungo la Via Nova di circa 2,85 ml per una superficie complessiva di circa 38,00 mq. Ad oggi la particella 2494 del foglio 12 nel Piano di Fabbricazione attualmente in vigore risulta classificata per la maggior parte della superficie come “B0” tipologia



urbanistica “completamento centro urbano” mentre la porzione oggetto di riassegnazione urbanistica risulta “F2” tipologia urbanistica “attrezzature pubbliche” con un vincolo a carattere espropriativo scaduto in data 31/12/1993.

Il terreno nell’area in oggetto di origine alluvionale ricade sulla sponda Dx della Torrente Porto Salvo e circa 160,00 m dalla battigia del mare a circa 10,00 m s.l.m..

2. VINCOLI SOVRACOMUNALI PRESENTI NELL’AREA DI INTERVENTO

Attualmente l’unico vincolo sovracomunale che grava sull’area oggetto di nuova destinazione urbanistica ed in un suo intorno significativo nel comprensorio comunale di Santa Teresa di Riva è il seguente: - Vincolo Sismico (ex L.64/74) – Classificazione Sismica Nazionale. Di seguito si riporta lo stralcio planimetrico del regime vincolistico attualmente persistente sull’area oggetto di interesse.

- *Vincolo sismico (ex L.64/74) derivante dalla classificazione sismica del territorio Comunale. Invece non sono presenti sull’area in oggetto, e in un suo intorno significativo, vincoli di carattere paesaggistico e/o naturalistico per i quali la nuova assegnazione urbanistica possa in alcun modo avere degli impatti significativi sull’ambiente. Quanto affermato viene evidenziato nelle pagine seguenti ove si riportano gli stralci planimetrici dei diversi piani paesaggistici che interessano il Comune di Santa Teresa di Riva (ME) e le aree limitrofe dai quali si evince chiaramente che l’area oggetto di interesse non ricade all’interno di zone protette e/o vincolate: - Piano Paesaggistico Messina – Ambito 9; - Carta Forestale L.R. 16/96; - Carta Habitat Natura 2000; - Rete Ecologica Siciliana; - Rete Natura 2000.*

3. INQUADRAMENTO NEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Nel Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Idraulica della Regione Siciliana la porzione di terreno oggetto di tipizzazione urbanistica e l’intera particella 2494 del foglio 12 del Comune censuario di Santa Teresa di Riva ricadono in una fascia classificata come Sito di Attenzione del Torrente Porto Salvo. A tal proposito si rappresenta che nel tratto in prossimità del terreno oggetto di variante urbanistica lo stesso torrente risulta tombinato. Per la precisione dalla sezione posta circa 20,00 ml a monte del ponte dell’autostrada A18 – Messina-Catania sino al bastione del lungomare il Torrente Porto Salvo risulta coperto da un impalcato stradale che definisce la sezione di deflusso delle acque. La misura della sezione, per tutto il tratto coperto lungo di circa 390 ml, risulta essere circa 7,00 m di larghezza per un’altezza minima di circa 2,25 m. Attualmente nella parte a monte dell’asta torrentizia del sito di attenzione sono in fase di realizzazione i lavori di cui al progetto “Realizzazione canale di gronda a difesa del centro abitato di S. Teresa di Riva località Candidati” che per l’appunto



prevedono tra l'altro la risagomatura dell'alveo del torrente per un tratto lungo circa 750,00 ml a monte del tratto tombinato. Lo studio idraulico eseguito nell'ambito del progetto sopracitato, in fase di realizzazione, ha evidenziato che nel tratto di asta torrentizia tombinata l'altezza massima di deflusso dell'acqua con una portata calcolata per un tempo di ritorno di 300 anni è pari a circa 0,50 m quindi di molto inferiore alla capacità di deflusso massimo della sezione idraulica in oggetto. Quanto sopra evidenziato mostra chiaramente come le fasce attualmente individuate nel P.A.I. come Sito di Attenzione debbano essere oggetto di riesame in quanto con la sistemazione dell'asta torrentizia nel tratto a monte il rischio di esondazione in caso di piena risulta pressoché nullo. Inoltre si sottolinea come una nuova destinazione urbanistica alla striscia di terreno in oggetto non abbia alcuna influenza sulla situazione idrogeologica ed idraulica del territorio circostante in quanto non apporta neanche modifiche al carico urbanistico dell'area sulla quale risulta comunque edificabile un volume max di 1.000,00 mc.

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Attualmente la particella 2494 del foglio 12 nel Piano di Fabbricazione, approvato con D.A. n. 38 del 08/03/1979 ed ancora in vigore, risulta classificata per la maggior parte della superficie come "B0" tipologia urbanistica "completamento centro urbano" mentre la porzione oggetto di riassegnazione urbanistica risulta "F2" tipologia urbanistica "attrezzature pubbliche" con un vincolo a carattere espropriativo scaduto in data 31/12/1993.

In particolare, come meglio evidenziato nella planimetria di cui alla fig. 3.2, l'area complessiva della particella pari a 160 mq è suddivisa in una porzione di 122,00 mq classificata come "B0" e la restante porzione di 38,00 mq classificata come "F2" oggetto di nuova destinazione urbanistica. Si evidenzia quindi come, in ogni caso, trattandosi di un Lotto Intercluso avente una superficie compresa tra 120 e 200 mq il volume Max edificabile sarà sempre pari a 1.000,00 mc per cui la nuova destinazione urbanistica della porzione di terreno interessata sicuramente non avrà alcuna influenza sul carico urbanistico, così come definito nell'art. 24 della L.R. 16/2016 e s.m.i., che resterà inalterato.

5. CONCLUSIONI

Riassumendo la porzione di terreno oggetto di nuova destinazione urbanistica ha una superficie di soli 38,00 mq e si trova all'interno di un'area urbanizzata della quale costituisce un lotto di completamento. In particolare, sulla stessa, individuata nella striscia di terreno prospettante la Via A. Manzoni della part. 2494 del foglio 12 del Comune di Santa Teresa di Riva, e in un suo intorno



significativamente ampio, l'unico vincolo esistente è quello dovuto alla Classificazione Sismica del territorio, che nel dettaglio ricade in Zona 1, mentre nel P.A.I. – Idraulica l'area ricade in una fascia classificata come Sito di Attenzione. Sulla stessa area non insistono altri vincoli sovracomunali di carattere paesaggistico e/o naturalistico per i quali la nuova assegnazione urbanistica possa in alcun modo avere degli impatti significativi sull'ambiente. Inoltre l'assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata vincolo espropriativo di proprietà della ditta Aliberti Carmelo, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia -Sez. Prima Catania n. R.G. 1520/2022, sicuramente non determinerà un incremento del carico urbanistico né tantomeno del consumo del suolo come definito nell'art. 34 della L.R. 19/2020”.

CONSIDERATO che nel Rap di Invarianza idraulica viene riportato quanto segue:

“1. STUDIO INVARIANZA IDRAULICA

Il terreno oggetto di Attribuzione di Nuova Destinazione Urbanistica rappresenta una porzione della particella di proprietà del Sig. Aliberti Carmelo è censita nel comune di Santa Teresa di Riva identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella n. 2494. La particella n. 2494 confina a Nord-Est con la Via Nova, a Sud-Est con Via Nova Vico 1, a Sud-Ovest con un fabbricato di altra ditta e a Nord Ovest con la Via A. Manzoni. In particolare, lo studio in oggetto interessa una striscia di terreno che si estende sul fronte della Via A. Manzoni per circa 13,35 ml con una profondità lungo la Via Nova di circa 2,85 ml per una superficie complessiva di soli 38,00 mq. Attualmente la particella 2494 del foglio 12 nel Piano di Fabbricazione, approvato con D.A. n. 38 del 08/03/1979 ed ancora in vigore, risulta classificata per la maggior parte della superficie come “B0” tipologia urbanistica “completamento centro urbano” mentre la porzione oggetto di riassegnazione urbanistica risulta “F2” tipologia urbanistica “attrezzature pubbliche” con un vincolo a carattere espropriativo scaduto in data 31/12/1993.

In particolare, come meglio evidenziato nella planimetria di cui alla fig. 3.1, l'area complessiva della particella pari a 160 mq è suddivisa in una porzione di 122,00 mq classificata come “B0” e la restante porzione di 38,00 mq classificata come “F2” oggetto di nuova destinazione urbanistica. Premesso che: a) il D.D.G. n. 102 del 23.06.2021 all'art. 2 recita: 3. Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione. Tecnicamente l'invarianza idraulica si ottiene, prevalentemente, con la laminazione (accumulo temporaneo) delle portate/volumi di piena



4. *Invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione. Tecnicamente l'invarianza idrologica si ottiene, prevalentemente, mediante sistemi di infiltrazione nel terreno.* 5. *Modifica significativa di permeabilità: si considera significativa la variazione di permeabilità quando la superficie di trasformazione urbanistica, che includa aree permeabili ed impermeabili, superi il valore complessivo di 1 ha (un ettaro) e/o la variazione del coefficiente di deflusso successivo alla trasformazione sia superiore al 50% di quello preesistente.* b) *il D.D.G. n. 102 del 23.06.2021 all'art. 3 comma 3. recita "In linea generale, il principio di invarianza idraulica e/o idrologica deve essere applicato a tutte le trasformazioni del territorio che comportino modifiche alle condizioni naturali del regime idrologico che inducano un aumento delle portate recapitate ai corpi idrici naturali o artificiali.";* c) *come meglio specificato nell'Atto Istruttorio da sottoporre al Consiglio Comunale: "la particella 2494 del foglio 12 ad oggi nel Piano di Fabbricazione risulta come classificazione nella maggior parte di superficie come "B0" tipologia urbanistica "completamente centro urbano" mentre una porzione minore di superficie risulta "F2" tipologia urbanistica "attrezzature pubbliche" con previsione di realizzazione di strada, comporta la sussistenza di un vincolo espropriativo" da cui si evince che già la destinazione d'uso designata nel Piano di Fabbricazione in vigore prevedeva la sistemazione del suolo della striscia di terreno interessata con una pavimentazione assolutamente impermeabile;* d) *allo stato attuale tutta la particella 2494 del foglio 12 compresa la porzione di terreno interessata dal cambio di destinazione urbanistica si presenta con la superficie totalmente cementificata per cui assolutamente impermeabile alle acque meteoriche che si riversano nella Via Nova per poi confluire nella fognatura pubblica;* e) *trattandosi di un Lotto Intercluso avente una superficie compresa tra 120 e 200 mq il volume Max edificabile della particella 2494 sarà sempre pari a 1.000,00 mc per cui la nuova destinazione urbanistica della porzione di terreno interessata sicuramente non avrà alcuna influenza sul carico urbanistico, così come definito nell'art. 24 della L.R. 16/2016 e s.m.i., che resterà inalterato. Quanto ciò premesso, considerata soprattutto l'esiguità della porzione di particella interessata dal cambio di destinazione urbanistica in oggetto, solo 38,00 mq, fa sì che, a prescindere da qualsiasi calcolo idraulico, la variante allo strumento urbanistico in oggetto rispetta assolutamente il principio dell'invarianza idraulica in quanto l'intervento non apporta in alcun modo Modifiche significative alla permeabilità del suolo interessato né tantomeno comporta modifiche alle condizioni attuali del regime idrologico né aumento delle portate recapitate ai corpi idrici artificiali*



presenti.

2. STUDIO COMPATIBILITÀ IDRAULICA

Secondo quanto stabilisce il Decreto Assessoriale n. 117 del 07 Luglio 2021, che disciplina lo studio di compatibilità idraulica (invarianza idraulica e idrologica), di cui all'art. 22, comma 6, lett. D) della Legge regionale 13 Agosto 2020 n. 19, "Lo studio di compatibilità idraulica, per il livelli di pianificazione consortile e comunale, ..., mira ad individuare quelle aree del territorio che sono soggette a dissesti idraulici anche potenziali (....) ed a valutarne il livello di pericolosità, al fine di stabilire l'idoneità dei luoghi ad accogliere trasformazioni del territorio, ...". Inoltre lo stesso Decreto Assessoriale nell'Allegato 1 – Riferimenti tecnici e normativi per lo studio di compatibilità idraulica al punto 1.4. Ambiti di applicazione stabilisce che: In linea generale, gli studi di compatibilità idraulica vanno eseguiti per tutte le trasformazioni del territorio che comportano modifiche e interferenze alle condizioni naturali del regime idrologico che inducono un aumento delle portate recapitate ai corpi idrici naturali o artificiali. Per quanto sopra riportato, considerata l'esigua porzione di terreno oggetto di cambio di destinazione d'uso, visto che detto cambio non modifica in alcun modo le portate recapitate al corpo idrico artificiale presente (fognatura pubblica) che restano inalterate in quando non viene mutata la permeabilità del terreno, atteso che la modifica allo strumento urbanistico in vigore non cambia assolutamente il carico urbanistico della particella, che essendo un lotto intercluso compreso tra 120,00 e 200,00 mq avrà un Volume Massimo Edificabile pari a 1.000,00 mc, si può affermare che l'Attribuzione di Nuova Destinazione Urbanistica della striscia di terreno costituente una porzione della particella censita nel comune di Santa Teresa di Riva identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella n. 2494, di proprietà del Sig. Alberti Carmelo, è perfettamente compatibile e non provoca alcuna alterazione del regime idrogeologico del territorio in cui è inserita. A questo di aggiunga che l'eventuale costruzione di un nuovo fabbricato sulla particella in oggetto comporterà la regimentazione delle acque meteoriche, che saranno convogliate direttamente nella fognatura pubblica, oltre alla realizzazione di qualche aiuola che sicuramente migliorerà la permeabilità del lotto".

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che la proposta in esame riguarda la riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio N.C.T. al foglio di mappa 12 di una porzione della particella n. 2494 del Comune di Santa Teresa Riva— Sentenza TAR Sicilia - Catania n. 3372/2022, per la Verifica di

14

Commissione Tecnica Specialistica-Codice Procedura 3792 – Classifica ME_091_0000005– Proponente Comune di Santa Teresa di Riva **Oggetto** Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di Riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto foglio di Mappa 12, particella 2494, del Comune di Santa Teresa di Riva, a seguito della intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, in ottemperanza alla sentenza del Tar Catania, Sez. I, sentenza n. 3372/2022 - Ditta Aliberti Carmelo.



assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 dei D. Igs n, 152/2006 e s.m.i. — Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23 - Cod. Proc. 3792”.

CONSIDERATO che l’area oggetto di Attribuzione di Nuova Destinazione Urbanistica è una piccola porzione (pari a 38 mq) della particella censita nel comune di Santa Teresa di Riva identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella n. 2494 avente una superficie catastale di 160 mq. In dettaglio la striscia di terreno interessata, posta sul confine Nord-Ovest, si estende sul fronte della Via A. Manzoni per circa 13,35 ml con una profondità lungo la Via Nova di circa 2,85 ml per una superficie complessiva di circa 38,00 mq. Ad oggi la particella 2494 del foglio 12 nel Piano di Fabbricazione attualmente in vigore risulta classificata per la maggior parte della superficie come “B0” tipologia urbanistica “completamento centro urbano” mentre la porzione oggetto di riassegnazione urbanistica risulta “F2” tipologia urbanistica “attrezzature pubbliche” con un vincolo a carattere espropriativo scaduto in data 31/12/1993.

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa e analizzata inerente il progetto di riclassificazione urbanistica.

CONSIDERATO E VALUTATO che la variante urbanistica consiste nell'assegnare all'area in oggetto la destinazione B0 ad un’area prima F2.

CONSIDERATO E VALUTATO che il Genio Civile ha espresso “*parere favorevole alla nuova destinazione urbanistica dell'area in zona B0, ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2001 (ex art. 13 Legge 02/02/74 n° 64)*” Considerato che:

- “1. La particella 2494 del fg. 12 risulta nella maggior parte di superficie zona “B0”,*
- 2. l'area in cui ricade la particella risulta completamente edificata e tutte le zone limitrofe risultano in zona “B0”,*
- 3. con deliberazione C.C. N° 21 del 12/04/2017 è stato approvato lo schema di massima del PRG e che nell'area in cui ricade la particella 2494 non è più previsto alcun vincolo e che l'intera zona circostante è classificata come zona omogenea “B”,*
- 4. studi geologici agli atti d'ufficio evidenziano un'area stabile, a morfologia pianeggiante, caratterizzata dall'affioramento di terreni alluvionali Si esprime, parere favorevole alla nuova*



destinazione urbanistica dell'area in zona B0, ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2001 (ex art. 13 Legge 02/02/74 n° 64)".

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area oggetto dell'intervento è urbanizzata.

CONSIDERATO E VALUTATO che non si ritiene che il progetto possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale, e che non sia quindi necessaria una VAS.

CONSIDERATE E VALUTATE la relazione di invarianza idraulica e la relazione di compatibilità idraulica prodotte dal proponente.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area esaminata ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Idrografico della Fiumara d'Agrò e Area Intermedia fra Fra Agrò e T.te Savoca (098) approvato con DPR n. 286 del 5/07/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 47 del 5/10/2007. E che l'Autorità di Bacino rilevando che *"la particella n. 2494 del Foglio di Mappa 12 del comune di Santa Teresa di Riva interferisce con il "sito d'attenzione" di natura idraulica identificato con il codice 098-E-SR-E03"* ha prescritto che *"ogni futura trasformazione del territorio e/o attività, prevista all'interno dell'area in esame oggetto della nuova destinazione urbanistica, dovrà rispettare sia i principi generali che le disposizioni descritte nelle art 25 e 26 delle NA del PAI a cui si rimanda per maggiori dettagli."*

VALUTATO che nel caso in esame non vi sono aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica.

VALUTATO che il progetto in questione prevede la variante in parte in zona B0 di una ridotta porzione di terreno (pari a 38 mq), e si inserisce in un'area antropizzata, intorno alla quale vi è già una urbanizzazione significativa e che lo stesso non prevede effetti significativi sulle matrici ambientali.

CONSIDERATO CHE in ossequio ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani o programmi di cui all'art. 12 del D. lgs 152/2006, non si rinvergono elementi di criticità in relazione a possibili



impatti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO inoltre che il progetto in questione non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 6 del D. lgs 152/2006 che impongono la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

CONSIDERATO che nel Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Idraulica della Regione Siciliana la porzione di terreno oggetto di tipizzazione urbanistica e l'intera particella 2494 del foglio 12 del Comune censuario di Santa Teresa di Riva ricadono in una fascia classificata come Sito di Attenzione del Torrente Porto Salvo.

CONSIDERATE E VALUTATE lo studio idrologico e la relazione di invarianza idraulica prodotte dal proponente.

COSIDERATO E VALUTATO la relazione di valutazione di coerenza con gli obiettivi del Piano di Bacino e sulla modellazione geotecnica e sismica.

COSIDERATO E VALUTATO che l'intervento oggetto della variante, non è in grado di generare impatti rilevanti a carico dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e dell'ambiente urbano.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della procedura **Codice Procedura 3792 – Classifica ME_091_0000005– Proponente** Comune di Santa Teresa Riva **Oggetto** Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di Riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto foglio di Mappa 12, particella 2494, del Comune di Santa Teresa Riva, a seguito della intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, in seguito alla sentenza del Tar Catania, Sez. I, sentenza n. 3372/2022 - Ditta Aliberti Carmelo:

- 1) La proposta progettuale dovrà rispettare quanto statuito nel parere di autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia (prot. 18261 del 30.06.2025) sopra citato.

17

Commissione Tecnica Specialistica-Codice Procedura 3792 – Classifica ME_091_0000005– Proponente Comune di Santa Teresa di Riva **Oggetto** Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di Riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto foglio di Mappa 12, particella 2494, del Comune di Santa Teresa di Riva, a seguito della intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, in ottemperanza alla sentenza del Tar Catania, Sez. I, sentenza n. 3372/2022 - Ditta Aliberti Carmelo.



- 2) Per gli eventuali edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
- 3) L'adozione di specifiche prescrizioni da prevedere già in fase di progettazione per la minimizzazione del rischio idrogeologico e sismico.
- 4) Per gli spazi aperti, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
- 5) Proporre per le eventuali aree a verde una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente.
- 6) Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
- 7) Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
- 8) Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
- 9) Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nelle eventuali aree a verde, dovranno essere salvaguardate.
- 10) Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
- 11) Tenuto conto che l'area è interna al sito di attenzione per il rischio idraulico del PAI, tema approfondito dal rapporto preliminare, si raccomanda che gli eventuali edifici vengano progettati e realizzati con una altezza dal piano stradale di almeno 60 cm e con esclusione di piani cantinati e semi cantinati.
- 12) Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.
- 13) Per le eventuali aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
- 14) Gli Edifici dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della vigente normativa attraverso Edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), edifici a consumo energetico quasi nullo.
- 15) Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.

